

Prot. n. 431/16

Perugia, 10 febbraio 2016

Egregio Signor Architetto
Giuseppe Chianella
Assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti,
alla Riqualificazione Urbana e Valorizzazione delle Città
della Regione Umbria
Piazza Partigiani n. 1
06121 – Perugia

Raccomandata a.r.
Anticipata a mezzo e.mail

Oggetto: nota prot. n. 177852 dell'11.11.2015. Osservazioni.

Egregio Signor Assessore,

La Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria ha ricevuto la nota in oggetto, a Sua firma, apprezzandone lo spirito e le linee essenziali.

La complessità di un quadro normativo in continuo divenire, costellato di interventi emendativi spesso non coordinati, rende, infatti, particolarmente meritorio lo sforzo dell'Amministrazione Regionale di indirizzare verso comportamenti omogenei l'attività dei diversi Soggetti chiamati a conferire incarichi professionali per servizi attinenti all'Ingegneria ed all'Architettura.

Esemplare, in tal senso, è proprio l'incertezza, ormai superata, derivata dal mancato adeguamento della soglia di cui all'art. 267, 10° comma, D.P.R. 5.10.2010 n. 207 al nuovo testo dell'art. 125, 11° comma, D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, quale risulta dopo le modifiche apportate dall'art. 4, 2° comma, lett. m-*bis*, D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito, con modifiche, con L. 12.7.2011 n. 70.

Tuttavia, su un aspetto, tutt'altro che secondario, la Rete che coordino è dell'opinione che - come segnalato da numerosi Iscritti - le indicazioni risultanti dalla nota prot. n. 177852/2015 non possano essere condivise.

Mi riferisco alla parte finale, nella quale, per gli incarichi di importo inferiore alla nuova soglia di € 40.000,00 e perciò conferibili mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, si suggerisce di porre in essere, comunque, confronti concorrenziali semplificati, consistenti, ad esempio, nell'interpello di diversi Professionisti inseriti in elenchi *on line*.

Pur apprezzandone l'intento, è necessario, anzitutto, sottolineare che la proposta non è affatto neutra ed improduttiva di effetti sul piano concreto, perché rischia di provocare conseguenze che vanno nella direzione opposta rispetto alle esigenze di celerità e semplificazione perseguite dalla disciplina normativa degli affidamenti diretti e dalla stessa nota prot. n. 177852/2015.

Infatti, il suggerimento di promuovere confronti concorrenziali semplificati anche ai fini del conferimento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 può creare ed alimentare estenuanti contenziosi sia qualora una Stazione appaltante decida di disattenderlo (come pure sarebbe legittimata a fare), sia - e soprattutto - nell'ipotesi in cui, esperito il confronto suggerito dalla nota in oggetto, un Professionista che vi abbia partecipato senza ottenere l'incarico, così differenziatosi dalla platea indistinta dei possibili interessati, decida di insorgere sulle modalità con cui, ad esempio, il confronto stesso si sia svolto.

D'altra parte, la proposta non appare in linea con lo stesso dato normativo.

In primo luogo, perché il confronto concorrenziale semplificato è ontologicamente estraneo all'affidamento diretto previsto per gli incarichi sottosoglia dall'attuale art. 125, 11° comma, ultimo capoverso, D. Lgs. n. 163/2006.

Quest'ultimo è caratterizzato, infatti, da un *intuitu personae* incompatibile con un'idea di concorrenzialità fondata, al contrario, su una competizione ancorata a parametri e criteri oggettivi.

In secondo luogo, per la ragione che, appesantito da un confronto concorrenziale, l'affidamento diretto finisce per coincidere col diverso istituto del cottimo fiduciario, al quale è dedicata, per gli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino alle soglie di cui al 9° comma dell'art. 125 cit., l'intera parte iniziale dell'11° comma.

Il che appare poco coerente con la netta differenza di disciplina che, nell'ambito dell'11° comma cit., caratterizza i conferimenti di incarichi sulla base dei diversi importi e con la stessa *ratio* ispiratrice della novella del 2011, che, muovendo proprio dalla diversità tra i due istituti (cottimo fiduciario ed affidamento diretto) e dalla diversa regolazione dettata dal Legislatore, ha inteso estendere la sfera di operatività del secondo.

In sostanza, il suggerimento di anteporre (anche) al conferimento degli incarichi sottosoglia confronti tra più potenziali concorrenti scelti nell'ambito di elenchi *on line*, oltre a vanificare quella differenza tra cottimo fiduciario ed affidamento diretto che il D.L. n. 70/2011 ha ribadito e rafforzato, apre la strada a microselezioni contestabili (nello svolgimento e negli esiti) innanzi all'Autorità Giudiziaria, che, peraltro, non è nemmeno detto comportino risparmi per il Soggetto aggiudicatore, al quale nessuna norma impedisce di contrattare il compenso con il Professionista individuato a criteri di competenza fiduciari.



Per concludere, auspico, a nome di tutti gli Iscritti, che la S.V., nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Regione Umbria e questa Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, voglia prendere in considerazione le osservazioni che precedono, intervenendo nuovamente sull'argomento a beneficio dei Soggetti aggiudicatori e di tutti gli Operatori del settore.

Con i migliori saluti.

Dott. Ing. Roberto Baliani
(Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria)